

prestazione di servizi, dev'essere interpretato nel senso che il riconoscimento da parte di uno Stato membro del diritto di soggiorno ad un destinatario di servizi cittadino di un altro Stato membro non può essere subordinato all'esibizione da parte di tale cittadino di una carta d'identità o di un passaporto validi qualora la prova della sua identità e della sua cittadinanza possa essere fornita, senza alcun equivoco, con altri mezzi.

- 2 L'art. 49 CE osta a che i cittadini degli Stati membri siano soggetti in un altro Stato membro all'obbligo di esibire una carta d'identità o un passaporto validi al fine di provare la loro cittadinanza, mentre il detto Stato membro non impone in generale ai propri cittadini un obbligo di fornire le generalità, consentendo loro di provare la loro identità con ogni mezzo consentito dal diritto nazionale.
- 3 Un provvedimento di custodia cautelare di un cittadino di un altro Stato membro, finalizzato alla sua espulsione, adottato per la mancata esibizione di una carta d'identità o di un passaporto validi, pur in mancanza di una minaccia per l'ordine pubblico, costituisce un ostacolo ingiustificato alla libera prestazione dei servizi e, pertanto, una violazione dell'art. 49 CE.
- 4 Spetta ai cittadini di uno Stato membro che soggiornino in un altro Stato membro quali destinatari di servizi fornire le prove che consentano di stabilire la regolarità del loro soggiorno. In mancanza di tali prove, lo Stato membro ospitante può adottare una misura di espulsione nel rispetto dei limiti imposti dal diritto comunitario.

(<sup>1</sup>) GU C 171 del 19.7.2003

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

10 marzo 2005

**nella causa C-235/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona): QDQ Media SA contro Alejandro Omedas Lecha (<sup>1</sup>)**

**(Direttiva 2000/35/CE — Nozione di costi di recupero — Costi di avvocato in un procedimento giudiziario nel caso in cui il ricorso a tali ausiliari di giustizia non sia richiesto — Impossibilità di inclusione nelle spese sulla base del diritto nazionale — Impossibilità di invocare la direttiva nei confronti di un privato)**

(2005/C 115/07)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nel procedimento C-235/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi

dell'art. 234 CE, dallo Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona (Spagna) con ordinanza 5 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2003, nella causa **QDQ Media SA** contro **Alejandro Omedas Lecha**, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. M.A.Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*In assenza della possibilità, sulla base del diritto nazionale, di includere nel calcolo delle spese alle quali potrebbe essere condannato un privato debitore di un debito professionale i costi dovuti all'intervento di un avvocato a favore del creditore in un procedimento giudiziario di recupero di tale debito, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non può, di per sé, stare a fondamento di una siffatta possibilità.*

(<sup>1</sup>) GU C 171 del 19.7.03.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

10 marzo 2005

**nel procedimento C-336/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]: easyCar (UK) Ltd contro Office of Fair Trading (<sup>1</sup>)**

**(«Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza — Direttiva 97/7/CE — Contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti — Nozione — Contratti di noleggio di autoveicoli»)**

(2005/C 115/08)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento C-336/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione 21 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 30 luglio 2003, nella causa **easyCar (UK) Ltd** contro **Office of Fair Trading**, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann e M. Ilešič (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 10 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 3, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti» include i contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di noleggio di autoveicoli.

(<sup>1</sup>) GU C 226 del 20.9.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

10 marzo 2005

**nella causa C-342/03: Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea** (<sup>1</sup>)

**(«Politica commerciale comune — Conserve di tonno provenienti dalla Thailandia e dalle Filippine — Mediazione in seno all'OMC — Regolamento (CE) n. 975/2003 — Contingente tariffario»)**

(2005/C 115/09)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa C-342/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 4 agosto 2003, Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. M. Bishop e D. Canga Fano) sostenuto da: Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Lewis e R. Vidal Puig), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 10 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è respinto.

2 Il Regno di Spagna è condannato alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, le quali resteranno a suo carico.

(<sup>1</sup>) GU C 226 del 20.9.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

10 marzo 2005

**nella causa C-449/03 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese** (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Discarica di Saint-Laurent du Maroni — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE)**

(2005/C 115/10)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-449/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Konstantinidis e B. Stromsky) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e D. Petrausch), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 24 ottobre 2003, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 10 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica francese,

— avendo omesso di rilasciare un'autorizzazione per la gestione della discarica di rifiuti domestici e assimilati situata sul territorio del comune di Saint-Laurent du Maroni nella Guyana francese;

— astenendosi dall'adottare i provvedimenti necessari a garantire che i rifiuti sul sito di tale discarica siano recuperati o eliminati senza mettere in pericolo la salute dell'uomo e senza utilizzare procedimenti o metodi che possano arrecare danno all'ambiente, e

— astenendosi dall'adottare i provvedimenti necessari affinché il gestore di tale discarica garantisca esso stesso il recupero o l'eliminazione dei rifiuti o li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 9, 4 e 8 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 289, del 29.11.2003.